

ASSOCIAZIONE "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO A.P.S."

Sede in VIA TITO VIGNOLI, 46/A - 20146 MILANO (MI)

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022, il giorno 7 - del mese di ottobre, alle ore 18,30, presso la sede dell'Associazione, in via Tito Vignoli, 46/A - Milano, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea generale ordinaria, convocata dall'Associazione "Coro i Piccoli Cantori di Milano A.P.S." per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

- 1) Proposta approvazione del nuovo testo dello Statuto ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) vista la richiesta di integrazione/modifica ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Rita Medini la quale, con il consenso dei presenti chiama a fungere da segretario il Sig. Roberto Marcora, che presente accetta.

La Presidente, dato atto a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede e con invio a mezzo di posta elettronica a tutti gli Associati, b) che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica, c) che sono inoltre presenti, in proprio o per delega, numero 6 Associati che hanno firmato il foglio presenze, da conservare allegato al presente verbale agli atti dell'Associazione, dichiara aperta la seduta essendo l'Assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Sull'unico punto dell'ordine del giorno la Presidente sottolinea che la stesura della modifica del testo dello Statuto si è resa necessaria per adeguarlo all'introduzione del Codice del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, così come richiesto dalla Città metropolitana di Milano a seguito della comunicazione ricevuta a mezzo Pec in data 8 settembre u.s. numero di protocollo 135660.

La signora Medini passa a illustrare i punti integrati/modificati contenuti nel testo sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Ultimata la discussione, la Presidente mette ai voti il nuovo testo di Statuto, così come predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, udite le comunicazioni della Presidente, per alzata di mano, **all'unanimità delibera:**

- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, quale adeguamento all'introduzione del Codice del Terzo Settore, vista la richiesta di integrazione/modifica del 8 settembre u.s., che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente Assemblea;
- di dare mandato alla Presidente di provvedere agli adempimenti di registrazione della presente delibera con allegato lo Statuto Sociale testé approvato.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Presidente

Il Segretario

(Rita Medini)

(Roberto Marcora)

Rita Medini

Roberto Marcora

**Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 5**

Registrato
Al N. 3261
Serie 3 17 OTT. 2022
Il 17 OTT. 2022
E DECRETO D.LGS. 117/2017





ASSOCIAZIONE

CORO "I PICCOLI CANTORI DI MILANO A.P.S."
Sede Legale – Milano – Via Tito Vignoli n. 46/A
Iscritta al Registro delle APS n. 407 della Provincia di Milano
Codice Fiscale-Partita Iva 04973120969



1. COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato "*Codice del Terzo Settore*" o brevemente "*CTS*" e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione di promozione sociale denominata CORO "I Piccoli Cantori di Milano", da ora in avanti denominata "*associazione*". L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS, Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare in accordo e secondo quanto stabilito dal CTS e successive modificazioni.

2. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

3. SEDE

L'associazione ha sede nel comune di Milano e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con delibera dell'assemblea. La sede potrà essere trasferita nell'ambito del Comune con delibera del consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito del comune di Milano, non comporta modifica statutaria.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

4. REGIME TRANSITORIO

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro della Città Metropolitana, delle associazioni senza scopo di lucro sezione – APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si

STATUTO "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO"

intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro della Città Metropolitana attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e, nelle more della completa operatività del Registro, l'iscrizione nel Registro della Città Metropolitana delle associazioni senza scopo di lucro.

5. OGGETTO – SCOPO – FINALITA' e ATTIVITA'

L'associazione è apartitica e apolitica e non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche di promozione umana e di utilità e inclusione sociale, mediante svolgimento in favore dei propri associati e dei loro familiari, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati o di terzi, che verranno iscritti nel registro di cui all'art. 17 e seguenti del CTS, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche.

L'Associazione in particolare ha lo scopo di promuovere l'attività di uno o più Cori di bambini attraverso:

- l'organizzazione di corsi di preparazione canora, la registrazione delle prestazioni artistiche rese dai bambini dei cori, la partecipazione dei cori a concerti, esibizioni, trasmissioni televisive e, in genere, ad ogni attività di carattere culturale e artistico nel settore dello spettacolo, nel pieno rispetto della sicurezza, dell'integrità psicofisica, della frequenza e dello sviluppo dei bambini del coro;
- l'organizzazione di concerti ed eventi;
- la formazione di altri gruppi corali di giovani ed adulti, siano essi già stati formati dall'Associazione precedentemente onde poter dar loro continuità di formazione, siano essi novizi; favorendo così i rapporti interpersonali e di gruppo.

A titolo esemplificativo e non tassativo per raggiungere lo scopo potrà:

- svolgere qualsiasi attività culturale e ricreativa lecita e aderente agli scopi del sodalizio;
- promuovere e gestire studi, ricerche, sperimentazioni ed interventi di documentazione con riferimento ai temi dell'Associazione;

STATUTO "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO"

- favorire lo scambio interculturale e scientifico con tutte le componenti sociali effettuando ricerche, studi, documentazione e promuovere e gestire strutture e servizi;
- ricevere contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni di qualsiasi natura, sia da Enti statali e locali, sia da persone fisiche e giuridiche, con la condizione che le eventuali sponsorizzazioni coinvolgano l'Associazione nel suo complesso ed in quanto tale, senza che possa in alcun modo interferire con l'immagine dei singoli;
- di favorire il coinvolgimento delle persone beneficiarie delle attività dell'associazione nelle attività progettuali delle stesse, con l'obiettivo di valorizzarne le abilità e le competenze;
- l'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituti scolastici, per mezzo della stipula di apposite convenzioni, e della partecipazione ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- l'Associazione ha scopo didattico, svolge attività formativa e la selezione delle voci viene effettuata, tramite audizioni, con la collaborazione delle scuole e delle istituzioni.

6. ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, può esercitare attività diverse, individuate dal Consiglio Direttivo, da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime quali attività economiche di natura commerciale, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e, in particolare e senza esclusione di altro, stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione; stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, nonché provvedere alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo i criteri ed entro i limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

STATUTO "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO"

7. CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario e svolge attività di promozione, inclusione e utilità sociale, in modo particolare a favore delle giovani generazioni.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato, e comunque in numero non inferiore al minimo stabilito dalla legge, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, senza distinzione di sesso, razza, etnia, cittadinanza e religione.

Gli Associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati sia con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti interni approvati dall'Assemblea.

8. ASSOCIATI

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne faranno domanda, condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e i Regolamenti interni.

Possono essere Associati sia cittadini italiani che stranieri, sia Enti pubblici che privati aventi finalità e scopi esclusivamente sociali, umanitari e culturali.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Associato solo previo consenso dei genitori.

Hanno gli stessi diritti e doveri degli associati maggiorenni; è prevista la facoltà per gli Associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale

Gli Associati minorenni possono presentare proposte ed osservazioni sull'attività dell'Associazione, che il Consiglio Direttivo deve esaminare, senza vincoli nell'assumere la decisione finale. La non accettazione delle proposte deve essere comunque motivata.

Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori:

quelli che hanno partecipato alla Costituzione dell'Associazione e quelli ai quali il Consiglio Direttivo, nei sessanta giorni dalla Costituzione, abbia attribuito a loro richiesta tale qualifica;

- Associati Ordinari:

sono quelli che, previa domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo, condividono la finalità dell'Associazione e intendono aderirvi per un lungo periodo impegnandosi a versare la quota ordinaria stabilita dall'assemblea;

STATUTO "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO"

- Associati Sostenitori:

possono essere tali, nominati dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, oltre a versare la quota ordinaria stabilita dall'Assemblea, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo, ovvero con l'apporto di servizi materiali o immateriali.

La qualifica di Socio Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale la quota e il contributo vengono regolarmente versati, ovvero la quota versata e le prestazioni eseguite;

- Associati Onorari:

sono quelli che per la loro personalità, per i particolari servizi da loro resi o per avere contribuito finanziariamente o per avere svolto attività a favore dell'Associazione sostenendone e valorizzandone l'attività, verranno nominati tali dal Consiglio Direttivo.

Diventano Associati Onorari di diritto i membri del Consiglio Direttivo al termine del loro mandato;

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati. Non verranno accettate le domande di ammissione presentate da coloro che svolgono, in qualsiasi forma, attività incompatibili con le finalità dell'Associazione.

9. AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati è riservata in via provvisoria al Presidente e ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile; quindi trascritta nel libro degli Associati.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Le iscrizioni decorrono dal giorno dell'accettazione della domanda e la quota versata è riferita all'esercizio in corso a tale data.

Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello ai Probiviri, se nominati, in mancanza all'Assemblea.

9.1 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi rappresentanti, secondo le competenze statutarie.

STATUTO "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO"

Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

La partecipazione degli Associati alla vita associativa non può essere temporanea.

Gli Associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 comma 3 del CTS, dando un preavviso al Consiglio Direttivo di almeno 30 (trenta) giorni mediante comunicazione scritta;

- la consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro e con modalità tali da non recare pregiudizio all'ordinato svolgimento dell'attività;

- l'Associato potrà ottenere, a proprie spese, estratti solo dei suddetti libri sociali obbligatori.

L'associazione al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni sopra riportate potrà nominare un proprio rappresentante che assista alle operazioni di consultazione eseguite dall'associato.

Gli Associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni, se emanati.

Gli Associati svolgono la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

9.2 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato può venire meno nei seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno sociale;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà, entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci;
- per il ritardato pagamento dei contributi annuali per oltre sei mesi dalla relativa delibera assembleare;
- morte, ovvero, per gli Enti e le persone giuridiche, scioglimento liquidazione ed estinzione.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello ai Proviviri, se nominati, in mancanza all'assemblea.

STATUTO "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO"

10. RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, nei modi e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle previsioni normative e di legge, quali:

- a) quote sociali annue o da contributi;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- i) eredità, donazioni e legati.

Per il conseguimento del proprio scopo l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

11. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla quota di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- dalle quote degli Associati Ordinari;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Associazione in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità che eccedono quelle del Bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli Associati;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti e persone giuridiche in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti da terzi o di associati.

STATUTO "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO"

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro 30 giorni dalla delibera assembleare che li stabilisce.

Fanno parte del Patrimonio dell'Associazione le attrezzature musicali utilizzate dal Coro, nonché le infrastrutture e gli arredamenti che, per qualsiasi ragione e/o titolo, siano divenuti di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

E' altresì fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutariamente previste.

L'Associazione è tenuta, per tre anni o per il maggior termine previsto dalla normativa, alla conservazione e alla documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche e finanziarie ricevute, nonché alla documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle eventuali detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile del soggetto erogante.

I fondi sono depositati presso uno o più istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Legale Rappresentante pro – tempore o da persona dallo stesso specificamente delegata.

12. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- I Probiviri se nominati dall'Assemblea;
- L'Organo di controllo, se nominato dall'Assemblea o quando previsto dalla normativa.

13. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli Associati in regola con il versamento dei contributi annuali e straordinari dell'Associazione nella misura stabilita dall'Assemblea.

STATUTO "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO"

L'Assemblea ordinaria si raduna almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Questo termine può essere prolungato a 6 (sei) mesi quando particolari esigenze, a giudizio del Consiglio Direttivo, lo richiedessero.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo degli Associati.

13.1 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, salvo le esigenze di cui all'art. 12, mediante avviso di convocazione (contenente il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno), inviato a mezzo raccomandata spedita o consegnata a mano, telefax, posta elettronica all'indirizzo comunicato dagli Associati, almeno otto giorni prima di quello fissato dall'adunanza nel caso di convocazione di Assemblea Ordinaria e almeno 15 giorni prima nel caso di convocazione di Assemblea Straordinaria. In ogni caso, sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria, può essere prevista una seconda convocazione che deve avere luogo almeno il giorno successivo.

In caso di urgenza il termine di preavviso, per ogni tipo di assemblea, può essere ridotto a 3 (tre) giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

13.2 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli Associati in regola con il versamento della quota annuale, ove prevista, in seconda convocazione con la presenza di un qualsiasi numero di Associati.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato avente diritto di voto, è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 2 (due).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona nominata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quando l'Assemblea ritenga opportuno il voto segreto.

L'Assemblea straordinaria delibera anche su eventuali proposte di modifiche al presente Statuto, secondo quanto previsto all'art. 13, da un decimo degli associati. Essa è valida, in prima convocazione

STATUTO "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO"

con la presenza di 2/3 degli Associati aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza minima del 10% degli Associati (anche per delega) e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria che scioglie l'Associazione e devolve il patrimonio residuo delibera con il voto favorevole di 2/3 degli Associati.

13.3 VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario; il quale può essere nominato tra i componenti l'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia), secondo il Regolamento interno.

14. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui Bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio, il Presidente, l'Organo di controllo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi ordinari e straordinari, nonché una eventuale penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare su proposta del Consiglio Direttivo, sulla destinazione delle somme da devolvere in beneficenza;
- deliberare sull'impostazione d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera sul trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Milano

In sede straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede legale fuori dal Comune di Milano;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro oggetto inerente l'attività dell'Associazione che non sia espressamente attribuito all'Assemblea ordinaria;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

STATUTO "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO"

15. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i Bilanci preventivi ed il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione;
- deliberare sulla nomina degli Associati Onorari e sulla accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati Ordinari;
- deliberare sull'adesione e/o partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra gli Associati;
- di nominare il Direttore del Coro o Direttore Artistico;
- deliberare l'accettazione di eredità, donazioni e lasciti/legati di valore, sia beni immobili che mobili registrati, e denaro superiore a diecimila euro;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del presente Statuto, cioè dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, nomina il Tesoriere e il Segretario generale.

Il Consiglio Direttivo, in caso di particolare necessità e per il raggiungimento dei fini istituzionali, potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre istituire un Comitato Etico con funzioni consultive, composto da personalità che si distinguono nei campi di attività compatibili con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

15.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto dagli Associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi. A fine mandato l'assemblea procede al rinnovo delle cariche sociali, secondo quanto stabilito all'art. 14

STATUTO "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO"

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le Assemblee e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario questi, comunque, decadono allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute.

15.2 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre. Viene convocato dal Presidente qualora lo ritenga opportuno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o a mezzo fax o tramite e-mail, inviate almeno 7 (sette) giorni prima o in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

15.3 PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'assemblea e durano in carica tre anni.

Essi durano in carica quanto i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed in giudizio dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Il Presidente assume i provvedimenti ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile, al fine della relativa ratifica. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente ha facoltà di accettare liberalità in denaro e donazioni di beni di importo inferiore od uguale a diecimila euro.

15.4 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica 3 (tre) esercizi.

A fine mandato l'assemblea procede al rinnovo delle cariche sociali, secondo quanto stabilito all'art.

14

In caso di dimissioni o di impedimento grave, Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere tra i propri componenti un Presidente, il quale decade allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo.

15.5 MODIFICHE NORMATIVE CTS

Con riferimento al D.Lgs 117/2017 il Consiglio Direttivo è munito dei più ampi poteri per apportare al presente Statuto le modifiche che si rendessero "strettamente" necessarie per adeguarlo alla normativa ancora in via di definizione.

16. IL TESORIERE

Le competenze del Tesoriere, se nominato, sono la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo, l'effettuazione dei pagamenti per le spese di esercizio dell'attività e la tenuta dei registri della contabilità per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo.

17. ORGANO DI CONTROLLO

Il Revisore dei Conti, se nominato, viene eletto dall'Assemblea. All'atto della nomina l'Assemblea indicherà anche un Revisore Supplente. Gli stessi possono essere non Soci e restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del Bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa, se invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto. All'Assemblea convocata per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario presenta la propria relazione annuale.

18. PROBIVIRI

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, composto di associati, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di un componente, del collegio, i due membri rimanenti ne nominano un terzo per cooptazione. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio, se nominato, elegge al proprio interno un presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si occupa delle controversie tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione, con decisione vincolante ed inappellabile.

STATUTO "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO"

Il Collegio dei Probiviri è presieduto e si riunisce su convocazione del proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale.

19. COMITATO ETICO

Il Consiglio Direttivo può istituire e promuovere la formazione di un Comitato Etico; stabilendone il numero minimo e massimo dei componenti.

Possono far parte del Comitato Etico Associati e non Associati che si riconoscono nelle motivazioni dell'attività dell'Associazione, facenti parte delle categorie professionali vicine al Coro i Piccoli Cantori, secondo criteri di interdisciplinarietà; cioè personalità del mondo della musica, della cultura nell'accezione più ampia del termine e dell'informazione.

Il Comitato Etico è un organismo indipendente in grado di rappresentare e appoggiare con autorevolezza le scelte e le posizioni ufficiali dell'Associazione.

Ove lo ritiene rilascia documenti e relazioni diretti al Consiglio Direttivo o alla Assemblea. Può curare pubblicazioni a supporto del lavoro svolto dell'Associazione.

20. ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre un progetto di bilancio che deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

21. VOLONTARI

I volontari sono persone che per libera scelta svolgono per il tramite dell'associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e nei limiti stabiliti dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

STATUTO "CORO I PICCOLI CANTORI DI MILANO"

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

22. LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

23. SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

24. NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

